

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2614 del 25/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Dall'Olio Valter per impianto ubicato in Via Valsellustra n. 45, Comune di Dozza.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2728 del 25/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Ditta Dall'Olio Valter per impianto ubicato in Via Valsellustra n. 45, Comune di Dozza.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta Dall'Olio Valter per l'impianto sito a Dozza, in via Valsellustra n. 45, dove viene svolta l'attività di azienda agricola. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Dozza.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Ditta Dall'Olio Valter a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Dall'Olio Valter, C.F. DLLVTR57R19D360L, P.IVA 03360771202, con sede legale a Dozza, in via Valsellustra n. 45, c.a.p. 40060, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Enrico Giacometti, in qualità di procuratore speciale di Ditta Dall'Olio Valter per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 9/8/2017 al prot. n. 6241 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Dozza, con propria nota del 31/8/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 31/8/2017 al prot. PGB0 n. 20261, ha trasmesso ad Arpae-SAC e ad Arpae - Distretto di

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Imola, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Distretto di Imola con propria nota del 23/1/2018, agli atti di Arpae prot. PGB0 n. 1643, ha trasmesso ad Arpae-SAC ed al S.U.A.P. del Comune di Dozza il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Dozza con propria nota del 21/5/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 21/5/2018 al prot. PGB0 n. 11674, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146.

Bologna, data di redazione 25/5/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della Ditta Dall'Olio Valter ubicato in Via Valsellustra n. 45, Comune di Dozza (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1: scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Dozza (visto il parere di Arpae - Distretto di Imola), "scarico di acque reflue domestiche".

Dallo stabilimento hanno anche origine gli scarichi S2 ed S3 in fosso podereale: acque meteoriche di dilavamento dei coperti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza, visto anche il parere di Arpae - Distretto di Imola prot. n. 1643 del 23/1/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Atto n. 122 del 18/5/2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 26288/2017

Documento redatto in data 25/5/2018



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

4° Settore Funzionale

Atto n. 122 del 18/05/2018

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI – DITTA DALL'OLIO VALTER VIA VALSELLUSTRA N. 45

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 09/08/2017 (acquisita al prot. n. 0006241), dal sig. Dall'Olio Valter, titolare della impresa individuale DALL'OLIO VALTER (CF/DLLVTR57R19D360L), per lo scarico delle acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale provenienti dal fabbricato ad uso residenziale oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, ubicato in Dozza Via Valsellustra n. 45;
- la valutazione positiva con prescrizioni di ARPAE - Distretto Imolese Sinadoc 26288/17, pervenuta il 23/01/2018 (registrata al prot. n. 0000552);
- l'elaborato grafico aggiornato pervenuto il 14/05/2018 (prot. n. 0003830 del 15/05/2018);

Richiamati:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- la L.R. 7/1983 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1053/2003, la D.G.R. 286/2005 e la D.G.R. 1860/2006;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, provenienti dal fabbricato ad uso residenziale oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, ubicato in Dozza Via Valsellustra n. 45, distinto catastalmente al fg. 18 mapp. 95, della impresa individuale DALL'OLIO VALTER, alle prescrizioni indicate da ARPAE - Distretto Imolese di seguito richiamate:

1. Considerata la natura e le caratteristiche degli scarichi sopra descritti, lo scarico S1 sarà soggetto a prescrizioni impiantistiche/gestionali, ma non a limiti di accettabilità in linea con la vigente normativa.
2. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue dovranno essere realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'Atto di Autorizzazione Unica;
3. **Tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 e smi ed in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati.** Nello specifico il dimensionamento dei degrassatori dovrà essere di 50 l/AE, le fosse Imhoff dovranno prevedere un volume di 50 l/AE per la sedimentazione e un volume di 200 l/AE per la digestione, mentre per il filtro batterico anaerobico dovrà essere verificato che la superficie del filtro espressa in mq sia pari al numero $AE:h^2$, dove per h si intende l'altezza del filtro (0,90-1,50 mt).
4. **In linea con quanto previsto dalla DGR 1053/03 si dovrà provvedere ad adeguare i sistemi di pre-trattamento esistenti e nuovi, facendo confluire le acque in uscita dai pozzetti degrassatori (che hanno la mera funzione di abbattere i grassi ma non sono deputati ad abbattere il carico organico) nelle fosse Imhoff.**
5. Dovrà essere eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
6. I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;
7. Dovranno essere effettuate periodiche verifiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
8. Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
9. **La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte dell'Azienda, eventualmente presenti, dovrà essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.**
10. Dovrà essere prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
11. **Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali;**
12. Qualora in futuro l'attività desse luogo a scarichi di acque reflue industriali a tutt'oggi non dichiarati (quindi non valutati nella istruttoria tecnica), dovrà essere richiesta una modifica della autorizzazione, così come dovessero variare gli AE.
13. Il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e

costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;

14. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

15. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata.

16. Gli scarichi degli altri 3 fabbricati ad uso agricolo presenti in planimetria non sono oggetto del presente nulla osta, in quanto viene dichiarato che non daranno luogo a scarichi di acque reflue.

17. La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento, allegata al presente nulla osta, con indicate le reti fognarie delle acque.

E' FATTO OBBLIGO

- Di osservare le norme del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, che qui si intendono tutte richiamate.
- Di osservare i limiti accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla L.R. 29/01/1983 n. 7 e s.m.i.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

L'autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti alle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: Elaborato grafico

Li, 18/05/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Susanna Bettini

(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.